

SUBINGRESSO

Cos'è?

Tutti coloro che acquisiscono (tramite contratto di compravendita, per affitto, per eredità, a titolo di comodato, di donazione, ecc...) la titolarità di un'attività imprenditoriale già in essere (tra quelle soggette a procedure SUAP), devono comunicare al SUAP il **subingresso (detto anche subentro)** nell'attività medesima.

Il subingresso in un'attività imprenditoriale di interesse SUAP è pertanto subordinato a:


- idoneo titolo di acquisizione dell'attività (contratto di compravendita, per affitto, per eredità, a titolo di comodato, di donazione, ecc...);
- possesso dei requisiti morali;
- possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per la specifica attività.

Il subingresso non si accompagna a modifiche della tipologia produttiva o sospensione temporanea dell'attività senza la necessaria specifica notifica.

Quindi in caso di subingresso con modifica della tipologia produttiva, contemporaneamente la notifica di subingresso sarà accompagnata anche dalla notifica di **modifica** di tipologia produttiva.

Analogamente, in caso di subingresso con **sospensione** temporanea dell'attività da parte del nuovo titolare, la notifica di subingresso sarà accompagnata dalla notifica di sospensione temporanea dell'attività.

In caso di subingresso in attività a cui, per determinati requisiti impiantistici, è stata concessa flessibilità applicativa o deroghe previste da norme o indirizzi nazionali o regionali in determinati contesti (architettonici storici, ambientali,



ecc...), tali deroghe sono conservate con il subingresso della nuova ragione sociale, purché detto subingresso non sia accompagnato da modifiche di tipologia produttiva o non ci sia stata notifica di cessazione di attività.

Nei casi citati l'autorità competente dovrà rivalutare la possibilità di mantenere le deroghe.

Come presentare la pratica?

L'invio della comunicazione al SUAP deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività specifico per la tipologia di attività nella quale si intende subentrare** (compilando l'apposito modulo di *subingresso-subentro*).

La comunicazione di subingresso deve essere presentata:

- entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- entro 90 giorni per le attività di commercio su area pubblica;
- entro 1 anno dalla data della morte del titolare.

In caso di **subingresso per causa di morte**, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Costi

I diritti di segreteria da versare mediante bonifico a questo SUAP sono consultabili sul sito web: <http://www.unionepratomagno.it/uffici/sportello-unico-attivita-produttive-associato>

Normativa di riferimento: L.R. 62/2018.